

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**

13 CORPO

VENEZIA GIULIA



**LA GAZZETTA  
DEL  
GOVERNO MILITARE ALLEATO**

No. 20 — 15 Giugno 1946

**Indice . . . . . pag. 46**

Publicato dal Governo Militare Alleato  
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato  
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo  
e Governatore Militare

# Governo Militare Alleato

## 13 CORPO

---

---

### Ordine Generale N. 45 B

#### MODIFICHE APPORTATE ALL' ORDINE GENERALE No. 45 IN MERITO ALL' IMPORTAZIONE DI GENERI ALIMENTARI

*Premesso che l'art. IV dell' Ordine Generale No. 45, di data 6 marzo 1946, intitolato „Vigilanza sul traffico delle merci in arrivo e in partenza“ provvede come segue:*

*„1. Fatta eccezione per i generi alimentari conservati in iscatola, non sarà richiesta alcuna licenza per l'importazione di generi alimentari nel Territorio alleato.*

*2. L'esportazione dei generi alimentari non potrà avvenire senza la prescritta licenza.“*

*Atteso che si ritiene opportuno e necessario di modificare le summenzionate disposizioni,  
IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari  
Civili*

#### ORDINO:

##### ARTICOLO I.

#### MODIFICAZIONE APPORTATA ALL' ART. IV DELL' ORDINE GENERALE No. 45

L'articolo IV dell' Ordine generale No. 45 è modificato nel modo seguente:

I. — Fuorchè per i generi alimentari conservati in iscatola, non sarà richiesta alcuna licenza per l'importazione di generi alimentari nel Territorio alleato, fatta eccezione per i generi alimentari importati dal territorio jugoslavo. Come tale va designato il territorio amministrato dal Governo o Comando Militare jugoslavo. I generi alimentari in questione non potranno essere importati nel Territorio alleato se non muniti di una licenza per l'esportazione rilasciata dalle competenti autorità jugoslave.

##### ARTICOLO II.

#### PENALITÀ

Per le contravvenzioni risultanti dalla violazione del presente Ordine troveranno applicazione le penalità previste dall'articolo IX dell' Ordine Generale No. 45.

##### ARTICOLO III.

#### LE RIMANENTI DISPOSIZIONI DELL' ORDINE GENERALE No. 45 RIMANGONO IN VIGORE

Ad eccezione di quanto diversamente disposto nel presente Ordine, l' Ordine Generale No. 45 rimane in vigore a tutti gli effetti di legge.

##### ARTICOLO IV.

#### DATA DELL' ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 17 maggio 1946

**ALFRED C. BOWMAN**  
Colonnello, J.A.G.D.  
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

---

## Ordine Generale N. 56

### MODIFICAZIONI ALLA COMPETENZA PER VALORE DEI GIUDICI CONCILIATORI E DEI PRETORI

*PREMESSO che è considerato opportuno modificare la competenza per valore dei giudici conciliatori e dei pretori in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (qui in appresso chiamata il „Territorio“);*

*IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili*

#### ORDINO

##### ARTICOLO I

Il limite di valore della competenza del giudice conciliatore è elevato a Lire cinquemila.  
Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a Lire cinquantamila.

##### ARTICOLO II

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore del presente Ordine, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente avanti ad essi al giorno dell'entrata in vigore del presente Ordine.

##### ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio nel quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 24 Maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

---

## Ordine Generale N. 59

### ABOLIZIONE DELL'AFFISSIONE DEGLI ATTI IN MATERIA COMMERCIALE NELLA SALA DEL TRIBUNALE. NELLA SALA DEL COMUNE E NEI LOCALI DELLA BORSA

*Premesso che è considerato opportuno estendere a determinati atti commerciali l'abolizione dell'affissione disposta dalle leggi vigenti in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata il "Territorio"),*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

**ORDINO :**

**ARTICOLO I**

L'abolizione dell'affissione nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina, disposta dall'articolo 2 del R.D.L. 2 dicembre 1935, No. 2134, si intende estesa nel Territorio a tutti gli atti per i quali il primo comma dell'articolo 100 delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice Civile prescrive che siano temporaneamente osservate le forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori al Codice medesimo.

**ARTICOLO II**

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 27 maggio 1946

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**

13. CORPO

---

**Ordine N. 109**

**AUMENTO DELLE INDENNITÀ AI TESTIMONI**

*ATTESA la necessità di aumentare le indennità spettanti ai testimoni in materia civile e penale, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata il „Territorio“);*

*Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

**ORDINO :**

**ARTICOLO I**

**RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO**

Ai testimoni chiamati a deporre in materia penale e civile innanzi alle autorità giudiziarie, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, in luogo delle indennità di viaggio previste dalle vigenti disposizioni.

**ARTICOLO II**

**RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO FATTO CON MEZZI PROPRI**

Ove un testimone provveda al trasporto con mezzi propri e non si serva di mezzi il cui uso comporti il rimborso delle spese di trasporto previste dall'art. I, il compenso chilometrico per le percorrenze su via ordinaria è fissato in L. 3 al chilometro.

### ARTICOLO III

#### INDENNITÀ GIORNALIERA

La misura delle indennità giornaliera e di soggiorno, è rispettivamente fissata in L. 60 per ciascuna giornata di viaggio ed a L. 80 per ogni giornata di soggiorno.

### ARTICOLO IV

#### DIVIETO DI RIDUZIONE

Alle indennità previste nei precedenti articoli II e III non si applicano le riduzioni di cui ai R. D. L. 20 novembre 1930, No. 1491 e 14 aprile 1934, No. 461.

### ARTICOLO V

#### VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Restano in vigore tutte le altre norme vigenti in materia di indennità ai testimoni, non contrastanti col presente Ordine.

### ARTICOLO VI

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 9 aprile 1946.

**H.P.P. ROBERTSON**

Colonnello O.B.E.

ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### 13 CORPO

---

## Ordine N. 123

#### RIAMMISSIONE DEGLI EBREI NEI LORO SERVIZI — EMENDAMENTO ALL'ORDINE GENERALE No. 3

*Atteso che con l'Ordine Generale No. 3 del 3 luglio 1945, e con l'Ordine Generale No. 44 dell'11 febbraio 1946, gli ebrei sono stati reintegrati nei loro diritti personali e politici, compreso quello di venir riammessi nei servizi dai quali furono dimessi per causa delle leggi razziali, e*

*atteso che l'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 3 stabilisce in parte quanto segue:*

*“La riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dall'entrata in vigore di questo Ordine Generale, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli Enti locali.*

*La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.”*

*atteso che si ritiene equo e necessario di stabilire un termine per le richieste di riammissione in servizio degli impiegati di amministrazioni diverse da quelle statali come sopra disposto, per quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il “Territorio”);*

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

**ORDINO :**

**ARTICOLO I**

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO IV DELL'ORDINE GENERALE No. 3**

L'ultimo capoverso dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 3 è col presente Ordine modificato come segue:

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni. Tale domanda dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine (Ordine No. 123). Ove questo termine non sia osservato, il diritto alla riammissione si intenderà decaduto. Per coloro che non siano in grado di presentare tale domanda a causa della loro assenza dal Territorio dovuta a prigionia o detenzione in campo di concentramento od altre cause belliche indipendenti dalla loro volontà, il suddetto periodo di sei mesi comincerà a decorrere dalla data del loro rientro nel Territorio.

**ARTICOLO II**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Ordine entra in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 4 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale superiore agli Affari Civili

*Nota :* L'Ordine No. 123, già apparso nella Gazzetta No. 19. - stato ripubblicato per ovviare ad alcune imprecisioni occorse nella traduzione del testo originale.

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**

**13 CORPO**

---

**Ordine N. 125**

**PAGAMENTO DELL'IMPOSTA GENERALE SULLE ENTRATE CONSEGUITE DAI  
COMUNI O ALTRI ENTI E RISCOSE A MEZZO RUOLI ESATTORIALI**

*Atteso che si è ritenuto necessario modificare per l'anno 1946 il regime per il pagamento dell'imposta sull'entrata per le entrate soggette a detto tributo, conseguite dai Comuni e da altri Enti e riscosse a mezzo di ruoli esattoriali, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata „Territorio“).*

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**ORDINO :**

**ARTICOLO I.**

**PAGAMENTO DELL'IMPOSTA GENERALE SULL' ENTRATA**

L'imposta generale sull'entrata dovuta dai Comuni ed altri Enti per le entrate soggette all'imposta stessa da essi conseguite e riscosse a mezzo di ruoli esattoriali, per l'anno 1946, si corrisponde in modo virtuale secondo le norme di cui al presente Ordine.

## ARTICOLO II.

### OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

I Comuni e gli altri Enti impositori di cui al precedente articolo provvederanno a liquidare sui ruoli da passare agli esattori la imposta che questi ultimi debbono riscuotere in via di rivalsa in uno ai cespiti su cui l'imposta grava.

L'imposta deve essere liquidata sul carico iscritto a ruolo per ogni singolo contribuente con l'arrotondamento di cui all'art. 7 della legge del 19 giugno 1940, n. 762, in base all'aliquota del 4 per cento.

## ARTICOLO III.

### PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER GLI ESATTORI

L'esattore è tenuto a corrispondere l'imposta nella misura di cui all'art. 2, da liquidarsi sull'intero carico risultante dai ruoli principali e suppletivi avuti in riscossione negli anni 1946 e precedenti, diminuiti peraltro di una percentuale dal 2 al 15 per cento a titolo di compensazione, per eventuali quote indebite o inesigibili.

La determinazione della percentuale di riduzione entro i limiti fissati nel precedente comma è demandata alle Intendenze di Finanza che vi provvederanno, in relazione all'andamento normale della riscossione nella Provincia, in misura unica per tutti gli esattori della Provincia stessa. La percentuale così determinata sarà subito comunicata dalle Intendenze ai rispettivi Uffici del Registro ed agli esattori della Provincia.

## ARTICOLO IV.

### PRESENTAZIONE DELLE DENUNZIE DEGLI ESATTORI

Ai fini del versamento dell'imposta gli esattori debbono presentare al competente Ufficio del Registro, entro il 30 giugno 1946, una denuncia in duplice esemplare contenente l'indicazione del carico totale delle entrate soggette ad imposte risultante dai ruoli ricevuti per la riscossione.

L'Ufficio provvede all'atto stesso della presentazione della denuncia alla liquidazione dell'imposta, trascrivendo la liquidazione medesima, sia sull'esemplare della denuncia, che rimane in suo possesso, sia su quello da restituire all'esattore a prova dell'eseguita denuncia.

Il pagamento dell'imposta si effettua esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del Registro, in tre rate bimestrali con scadenza, la prima, il 31 agosto 1946 e le altre l'ultimo giorno dei mesi di ottobre e dicembre e non oltre il quinto giorno successivo non festivo.

## ARTICOLO V.

### PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per le entrate risultanti dai ruoli passati in riscossione all'esattore posteriormente alla presentazione della denuncia all'Ufficio del Registro, limitatamente al carico scadente nel 1946, l'imposta è liquidata negli stessi modi di cui ai precedenti articoli, in base a denuncia che gli esattori presenteranno agli Uffici del Registro entro il mese di scadenza della prima rata bimestrale stabilita per la riscossione dei ruoli stessi.

Il pagamento dell'imposta è effettuato in rate bimestrali quante sono le rate di riscossione stabilite per i ruoli di cui trattasi.

## ARTICOLO VI

### ANNOTAZIONE NEL CAMPIONE DELLA IMPOSTA DOVUTA

Per ogni esattore della propria circoscrizione gli Uffici del Registro apriranno un'apposita partita nel campione debitori „Imposta Entrata“, nella quale annoteranno cronologicamente le denunce a mano a mano che saranno presentate nel corso dell'anno, con indicazione dell'ammontare della imposta dovuta e degli estremi dei versamenti eseguiti.

ARTICOLO VII.

**VARIAZIONE DELL' IMPOSTA GENERALE SULL' ENTRATA**

Qualora prima della scadenza si verificano variazioni sulla aliquota dell' imposta sull' entrata, l' eventuale differenza di imposta sarà recuperata o abbuonata coi ruoli principali e suppletivi passati in riscossione nell' anno 1946.

ARTICOLO VIII.

**ENTRATA IN VIGORE DELL' ORDINE**

Il presente Ordine, ad eccezione di quanto espressamente disposto nello stesso, entrerà in vigore nel „Territorio“ il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 10 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**

13 CORPO

---

**Ordine N. 130**

**CONTRIBUTI PER INDENNITÀ SPECIALI DA CORRISPONDERSI AGLI OPERAI ED  
IMPIEGATI RICHIAMATI ALLE ARMI**

*ATTESO che si ritiene necessario di provvedere in merito ai contributi dovuti per certe indennità da corrispondersi agli operai ed impiegati richiamati alle armi, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate.*

Io, **ALFRED C. BOWMAN**, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**ORDINO:**

ARTICOLO I

**CONTRIBUTI DISCIPLINATI DALL' ORDINE GENERALE No. 47**

Gli elementi, le condizioni ed i limiti massimi delle retribuzioni dei lavoratori soggette al contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi (Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi) e alla Cassa per gli operai dell' industria richiamati alle armi (Cassa per il trattamento degli operai dell' industria richiamati alle armi) sono determinati in conformità alle disposizioni contenute nell' Ordine Generale No. 47, dd. 20 marzo 1946, intitolato „Contributi per gli Assegni Familiari“ che ad ogni effetto si considerano qui come interamente riportate.

ARTICOLO II

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Ordine entra in vigore a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946.

Trieste, addì 15 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 131

**AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA DI S. NICOLÒ DI ARIS IN MONFALCONE  
AD ACCETTARE IN CAMBIO VERSO UN ALTRO, IL POSSEDIMENTO DI PROPRIETÀ  
DI ANGELINA CONTE-COLAUTTI DI MONFALCONE**

*PREMESSO che la Chiesa S. Nicolò di Aris in Monfalcone ha presentato domanda di autorizzazione per la cessione di un proprio possedimento in cambio di uno posseduto in proprietà dalla Signora Angelina Conte-Colautti di Monfalcone ;*

*E CHE detta domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Trieste,*

*E CHE non vi sussiste alcuna obiezione per l'accettazione della summenzionata domanda,  
IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Ci-*  
*vili,*

**ORDINO:**

I. — La Chiesa S. Nicolò di Aris in Monfalcone è autorizzata ad effettuare uno scambio di proprietà e precisamente del possedimento descritto nell'autorizzazione del Vescovo di Gorizia come : „la part. di fondo 56 arativo del III corpo tavolare della P. T. No. 3 di S. Polo di Monfalcone, terreno di V classe con una superficie di mq. 7717 inserito a nome della ven. Chiesa Rom. Catt. di S. Nicolò di Aris“ — verso la cessione del possedimento posseduto in proprietà dalla Signora Angelina Conte-Colautti, e precisamente descritto nell'autorizzazione summenzionata come : „terreno seminativo del foglio di possesso fondiario No. 17 pure di San Polo, distinto in mappa coi numeri 90 e 95/1 formante il VI corpo tav. della P. T. 91 iscritto a nome della Signora Conte nata Colautti, la prima di mq. 6155, la seconda di mq. 2792“.

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 15 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 132

AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA

*ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di disporre in merito all'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza (qui di seguito denominati E.C.A.), nella parte della Venezia-Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata il „Territorio),*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

**ORDINO:**

ARTICOLO I

**COSTITUZIONE E NOMINA DI COMITATI PER L' AMMINISTRAZIONE DELL' E.C.A.**

*Sezione 1.*

a) L' E.C.A. è amministrato in tutti i Comuni da Comitati composti da un numero di membri come appresso specificato.

5 membri nei Comuni con una popolazione di 5000 abitanti o inferiore ;

9 membri nei Comuni con una popolazione di 50.000 abitanti o inferiore ;

13 membri in tutti gli altri Comuni.

b) I Comitati sono nominati dai Consigli Comunali ed approvati dal Consigliere di Zona e restano in carica per un periodo indeterminato soggetto ad ulteriori Ordini del Governo Militare Alleato. Tutti i Comitati sono costituiti e nominati entro i due mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine.

c) I Comitati nominano il Presidente fra i loro membri nella loro prima riunione.

d) L'Art. 2 della Legge 3 giugno 1937, No. 847, è modificata in conseguenza di quanto qui precede.

*Sezione 2.*

a) Non possono fare parte quali membri dei predetti Comitati coloro che ai sensi del Testo Unico 4 febbraio 1915, No. 148, non possono essere nominati Assessori Comunali, eccezione fatta per gli ecclesiastici ed i ministri di culto.

b) Anche le seguenti persone non possono essere nominate membri dei detti Comitati per avere militato nel partito fascista, per avere avuto una delle seguenti qualifiche o rivestito una delle seguenti cariche : squadrista ; marcia su Roma ; sciarpa littorio ; segretario o vice-segretario del partito ; membro del direttorio nazionale ; ispettore del partito ; consigliere nazionale ; segretario federale ; vicesegretario federale ; vicesegretario amministrativo ; ispettore federale ; preside della provincia ; segretario politico di centri superiori ai 50.000 abitanti ; podestà di centri superiori ai 50.000 abitanti.

ARTICOLO II

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 16 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine N. 133

## MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL DEPOSITO DELLE PUBBLICAZIONI PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI

*Atteso che si considera opportuno e necessario di apportare alcune modificazioni alla Legge 2 Febbraio 1939, No. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari, degli stampati e delle pubblicazioni, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designata quale "Territorio"),*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

## O R D I N O :

## ARTICOLO I

*Sezione 1* — Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della Legge 2 Febbraio 1939, No. 374, sono sostituiti dai seguenti :

- a) "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Presidenza della Zona nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla Procura di Stato.
- b) L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o stampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma.
- c) Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Presidenza di Zona."

*Sezione 2.* — Il primo comma dell'art. 2 della stessa legge è così modificato :

"Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, devono essere consegnati quattro esemplari alla Presidenza di Zona ed un esemplare alla Procura di Stato."

## ARTICOLO II

a) L'art. 3 della stessa legge è sostituito dal seguente :

"Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni Governative, lo stampatore è tenuto a consegnare anche cinque copie, salva sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsivoglia variante.

b) Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Presidenza di Zona."

## ARTICOLO III

L'art. 4 della stessa legge è sostituito dal seguente :

"Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo di carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quando siano stati consegnati esemplari imperfetti."

## ARTICOLO IV

Il comma primo dell'art. 8 della stessa legge è così modificato :

"Per ogni violazione delle norme della presente legge e del regolamento previsto dallo art. 14, lo stampatore o editore è punito, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato,

con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.— All'ammenda può essere aggiunta la sospensione dallo esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrono circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.“

#### ARTICOLO V

*Sezione 1.* — Dei quattro esemplari ricevuti, il Presidente della Zona trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua competenza.

Il Presidente di Zona, adempiuti gli obblighi di sua competenza, trasmette uno degli esemplari ricevuti alla biblioteca pubblica del capoluogo della zona, o di altra città del Territorio designata dall'Ufficiale Capo della Sezione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

*Sezione 2.* — Il Presidente di Zona trasmette uno degli esemplari ricevuti, dopo averne presa visione per il servizio di informazioni bibliografiche, all'Ufficiale Capo della Polizia della Venezia Giulia per l'uso d'ufficio.

*Sezione 3.* — Il Presidente di Zona trasmette uno degli esemplari ricevuti all'Ufficio di Zona dello "Allied Information Services“.

*Sezione 4.* — Il Presidente di Zona trattiene l'esemplare rimanente a disposizione dello Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

*Sezione 5.* — La Procura di Stato, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Presidente della Corte d'Appello, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che a suo esclusivo giudizio, possono servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa con l'Ufficiale Capo della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

*Sezione 6.* — L'esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente, richiesto dal secondo comma modificato dall'art. 1, è destinato al Presidente di Zona, che, dopo l'uso d'ufficio lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo di zona, o di altra città del Territorio destinata dall'Ufficiale Capo della Sezione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

#### ARTICOLO VI

Spetta al Presidente di Zona di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo del Territorio o da persona idonea designata dall'Ufficiale Capo della Sezione per l'Educazione.

#### ARTICOLO VII

Restano in vigore, se non incompatibili con le disposizioni del presente ordine, tutte le altre norme della legge 2 Febbraio 1939, No. 374.

#### ARTICOLO VIII

Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 16 maggio 1946

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine N. 134

### ABBREVIAZIONE DELL'INTERVALLO PRESCRITTO PER GLI STUDI NELLE SCUOLE PUBBLICHE

*Attesa la necessità di stabilire e determinare le condizioni, in cui ai candidati agli esami di maturità ed abilitazione possa essere concessa l'abbreviazione dell'intervallo prescritto negli Istituti d'istruzione nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio"),*

*Io. ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

#### ORDINO :

##### ARTICOLO I

#### ESAMI DI MATURITÀ E DI ABILITAZIONE

Gli studenti dei Licei classici, Licei scientifici, degli Istituti Commerciali, per geometri, nautici e degli Istituti magistrali, nell'ambito del Territorio, che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di 8 punti in ciascuna materia, possono sostenere nello stesso anno il corrispondente esame di maturità o di abilitazione. Nella sessione autunnale possono sostenere il medesimo esame i candidati che nella prima sessione degli esami di idoneità all'ultima classe abbiano riportato non meno di 8 punti in ciascuna materia.

Non sono concesse, negli Istituti d'istruzione media, abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle sopra indicate.

Gli studenti rimandati o respinti all'esame di maturità o di abilitazione non sono ammessi a sostenere nello stesso anno altro esame dello stesso grado.

##### ARTICOLO II

#### DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI

Le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione dichiareranno in base al risultato delle prove se i candidati provenienti da scuole private o paterne siano idonei a frequentare l'ultima classe in una scuola pubblica. Tale dichiarazione non può essere pronunciata nei confronti dei candidati respinti nella prima sessione di esami.

La predetta dichiarazione non costituisce titolo di studio, nè contiene alcuna specificazione di voti sulle singole materie. Non ha altro effetto legale se non quello di consentire la frequenza dell'ultima classe nell'anno scolastico successivo.

L'ultimo comma dell'art. 8 R.D. 4 maggio 1925, N.º 653, relativo all'iscrizione di un candidato ad una classe inferiore a quella cui aspirava con l'esame da lui non superato, non è applicabile nei casi in cui la Commissione esaminatrice abbia pronunciato la suddetta dichiarazione.

##### ARTICOLO III

#### ABROGAZIONE DEGLI ART. 42 E 43

L'Articolo 42 del Regolamento approvato col R.D., 4 maggio 1925, No. 653 che riguarda l'abbreviazione degli intervalli prescritti nelle scuole medie inferiori e l'Art. 43 del Regolamento, che riguarda l'abbreviazione degli intervalli prescritti per gli studenti candidati agli esami di maturità e di abilitazione, sono abrogati col presente Ordine.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 17 maggio 1946

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**

13 CORPO

---

**Ordine N. 135**

**AUMENTO DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E DEGLI ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE**

*In considerazione dell'attuale situazione economica, si ritiene opportuno aumentare le tariffe relative ai compensi dovuti agli avvocati e ai procuratori, in aggiunta a quelli previsti dallo Ordine N. 17 di data 12 settembre 1945 e attualmente in vigore in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata "Territorio").*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

**ORDINO:**

**ARTICOLO I**

**AUMENTO DEI COMPENSI DOVUTI AGLI AVVOCATI E AI PROCURATORI LEGALI**

*Sezione 1.* — Con decorrenza dal 1 maggio 1946, i diritti e gli onorari stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, N. 794, e dalle tabelle A e B ad essa allegate, dovuti agli avvocati ed ai procuratori esercenti nel "Territorio" sono aumentati del duecento per cento, compreso in tale aumento quello del settanta per cento stabilito dall'Ordine n. 17 di data 12 settembre 1945, però in maniera che l'aumento complessivo relativo a tali compensi non dovrà eccedere il 200 per cento di quelli stabiliti dalla legge su menzionata e tabelle ad essa allegate.

*Sezione 2.* — L'aumento suddetto non potrà applicarsi ai compensi per l'opera prestata anteriormente alla data del 1 maggio 1946.

**ARTICOLO II**

Il primo Presidente della Corte d'Appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione, di cui al paragrafo 6, comma secondo, della tabella B. allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e vi apporta tutte le modificazioni del caso.

**ARTICOLO III**

**NORME E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

*a)* Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce per la propria circoscrizione e per un periodo determinato i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale.

b) Le deliberazioni con le quali si stabilisce i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Governo Militare Alleato e avranno affettivo vigore sino a ulteriore ordine del suddetto Governo

c) L'articolo 57 del R.D.L. No. 1578 di data 27 novembre 1933, convertito con le relative modifiche nella legge No. 36 di data 22 gennaio 1934, è conformemente modificato.

#### ARTICOLO IV

#### DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ORDINE

Ad eccezione di quanto diversamente stabilito, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 17 maggio 1946

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

---

### Ordine N. 136

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI USCIERI ADDETTI AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

*Vista l'opportunità di emanare disposizioni concernenti gli Uscieri addetti agli Uffici di Conciliazione in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate "Territorio"):*

*Io, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

#### ORDINO :

##### ARTICOLO I

a) La notificazione in forma esecutiva delle sentenze dei conciliatori e degli altri provvedimenti da loro emanati ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, nonché la notificazione del precetto, sono anche di competenza degli uscieri addetti agli Uffici di Conciliazione.

b) Restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari le notificazioni per mezzo della posta degli atti di cui al comma precedente.

##### ARTICOLO II

#### DIRITTI DI NOTIFICAZIONE ED INDENNITÀ DI TRASFERTA

Ferma restando la disposizione di cui all'art. 254 del R. decreto dicembre 1924, n. 2271, agli uscieri degli uffici di conciliazione spettano i diritti di notificazione, quelli di repertorio, e le indennità di trasferta, per le distanze maggiori di due chilometri e mezzo dalla sede dello ufficio, nella misura pari alla metà dei diritti e delle indennità dovuti agli ufficiali giudiziari per gli stessi titoli.

##### ARTICOLO III

#### RICUPERO DI CREDITI PER L'ERARIO

Agli uscieri di conciliazione chiamati ad adempiere alle funzioni di ufficiale giudiziario a norma dell'articolo 91 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 compete la percentuale

sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi, nella misura e con le modalità previste per gli ufficiali giudiziari.

#### ARTICOLO IV

#### ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel "Territorio" il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 22 maggio 1946

**ALFRED C. BOWMAN**  
Colonnello J.A.G.D.  
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### 13 CORPO

## Ordine N. 137

### ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO DI DISCIPLINA TEMPORANEO PER INSEGNANTI DI SCUOLE ELEMENTARI

*Considerata la necessità di istituire un Consiglio di disciplina nei confronti degli insegnanti di scuole elementari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio"),*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

#### ORDINO :

#### ARTICOLO I

#### ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI DI DISCIPLINA

*Sezione 1.* — Col presente Ordine si istituisce un Consiglio di disciplina temporaneo di Zona, per ogni Zona del Territorio, per i provvedimenti da prendersi nei confronti di insegnanti di scuole elementari del Territorio.

*Sezione 2.* — Ogni Consiglio sarà composto di un Presidente e di 7 altri membri da nominarsi, come segue, dal Governo Militare Alleato.

*a)* — Fungerà da Presidente il Sovrintendente Scolastico della Zona od il suo sostituto.

*b)* — Vicepresidente sarà un magistrato dell'Ordine giudiziario di grado non inferiore al VII, da proporsi per iscritto al Governo Militare Alleato dal Presidente del Competente Tribunale.

*c)* — Due insegnanti di scuola elementare da proporsi per iscritto al Governo Militare Alleato dal Sovrintendente Scolastico della Zona—Membri.

*d)* — Due direttori didattici—Membri.

*e)* — Due ispettori scolastici—Membri.

*Sezione 3.* — Il Consiglio di disciplina sarà composto, per ogni procedimento disciplinare, del Presidente e da tre altri membri, ossia, un membro fra gli insegnanti di scuola elementare, un membro fra i direttori scolastici ed un membro fra gli ispettori scolastici, da designarsi dal Presidente.

*Sezione 4.* — I Consigli saranno enti di carattere temporaneo, come temporanea sarà la nomina dei componenti.

*Sezione 5.* — I Consigli funzioneranno ai sensi delle norme e leggi in vigore l'8 settembre 1943.

## ARTICOLO II

### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine andrà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 22 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### 13 CORPO

---

## Ordine N. 138

### PROROGA DELL'ANNO SCOLASTICO 1945-1946 NELLE SCUOLE SLOVENE E CROATE

*Atteso che si è verificato un ritardo nell'apertura delle scuole elementari e medie con lingua d'istruzione slovena e croata dovuto alla mancanza di edifici scolastici, di personale insegnante, di mezzi didattici ed alle condizioni del dopoguerra.*

*Atteso che si ritiene necessario di prorogare il periodo scolastico per l'anno 1945,1946 nelle scuole con lingua d'istruzione slovena e croata in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata il "Territorio") per dare agli alunni di tali scuole la possibilità di beneficiare di un anno scolastico completo,*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

### ORDINO :

#### ARTICOLO I

### PROROGA DEL PERIODO D'INSEGNAMENTO NELL'ANNO SCOLASTICO 1945-1946

In tutte le scuole elementari con lingua d'istruzione slovena e croata l'anno scolastico finirà il giorno 15 luglio 1946.

In tutte le scuole medie con lingua d'istruzione slovena l'anno scolastico finirà il giorno 1 luglio 1946.

#### ARTICOLO II

### ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, li 22 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari civili

## Ordine N. 141

## PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA

*Atteso che si ritiene opportuno e necessario di provvedere alla proroga di contratti agrari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso chiamata il "Territorio");*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,*

## O R D I N O :

## ARTICOLO I

## PROROGA DI CONTRATTI AGRARI

*Sezione 1.* — I contratti agrari di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, che scadono nell'annata agraria 1945-1946 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui avrà luogo la formale dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

*Sezione 2.* — La qualità di coltivatore diretto, di cui alla Sezione precedente, è determinata tenendo conto così del fondo sul cui affitto cade controversia, come di altri fondi che l'affittuario abbia in affitto o in proprietà, i quali non debbono assorbire oltre i due terzi della capacità lavorativa della famiglia di lui.

*Sezione 3.* — *a)* Durante la proroga di cui sopra il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

*b)* Il canone di affitto in danaro è però ragguagliato a quello in natura, nel senso che calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata nell'anno e nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prezzo di ciascuna annata del luogo del contratto.

*c)* Nel caso il fondo sia destinato al pascolo permanente o alla coltivazione di una sola derrata o abbia riportato danni dipendenti da azioni belliche, il coltivatore diretto che ritenga onerosa la determinazione del canone effettuato a norma della lettera *b)* di questa Sezione, è autorizzato a chiedere che il canone sia fissato in via arbitrale dalle commissioni speciali di prima e seconda istanza costituite ai sensi dell'Articolo IV del presente Ordine.

In tale caso la prestazione del canone seguirà su istanza scritta della parte interessata e sentita la controparte, vagliate le documentazioni fornite dalle parti e tutte le altre informazioni relative al caso concreto. Le Commissioni non saranno obbligate di attenersi alle norme della procedura civile. Il canone sarà fissato con ordinanza appellabile entro 15 giorni dalla notifica alle parti, secondo quanto disposto nella Sezione 3 dell'Articolo IV del presente Ordine.

*Sezione 4.* — *a)* La proroga prevista dal presente Articolo si estende anche ai contratti agrari già scaduti alla data di entrata in vigore del presente Ordine o che abbiano formato oggetto di procedimenti giudiziari, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inampimento, sempre che i contratti stessi siano tutt'ora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a)* dell'Articolo III del presente Ordine.

*b)* Se la risoluzione del contratto sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine.

*Sezione 5.* — La rinuncia alla proroga di cui sopra è valida, ma deve, a pena di nullità risultare da atto scritto.

## ARTICOLO II

### SUBAFFITTO

a) I subaffittuari coltivatori diretti hanno diritto alla proroga del loro subaffitto secondo quanto disposto nell'Articolo I del presente Ordine, e restano sostituiti agli affittuari in tutti gli obblighi contrattuali dai medesimi assunti verso i proprietari o altri aventi diritto.

b) Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionalmente determinato.

## ARTICOLO III

### RESTRIZIONI ALLA PROROGA

La proroga di contratti agrari ed affitti stabiliti col presente Ordine non è ammessa nei casi seguenti :

a) Se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo od alla fedeltà nell'esecuzione del contratto.

b) Se la stipulazione del contratto fu determinata dagli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiara di voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui.

c) Se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

## ARTICOLO IV

### ISTITUZIONE DI COMMISSIONI AGRARIE MANDAMENTALI E DI ZONA - POTERI E FUNZIONI DELLE STESSE

*Sezione 1. — a)* Sono col presente Ordine istituite delle Commissioni Mandamentali e delle Commissioni di Zona con il compito di decidere, senza limite di valore, su ogni controversia relativa ai contratti agrari ed ai rapporti di affittanza agraria, di mezzadria, di compartecipazione, di colonia parziaria, e su ogni altra controversia derivante dalle disposizioni e dall'applicazione del presente Ordine.

b) Non si applicano alle controversie di cui sopra le disposizioni degli Articoli 429 e seguenti e 657 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

*Sezione 2. — a)* Una Commissione Mandamentale che fungerà da Commissione di prima istanza, sarà istituita per ogni Mandamento del Territorio con giurisdizione limitata al Mandamento stesso.

b) Ciascuna Commissione Mandamentale sarà composta dal Pretore del Mandamento, che la presiederà, e dai seguenti quattro membri :

un rappresentante dell'Associazione Agricoltori Giuliani ; un rappresentante dell'Associazione Coltivatori Diretti ; e due rappresentanti delle organizzazioni dei Lavoratori

I rappresentanti degli Enti di cui sopra saranno rispettivamente designati dagli stessi per iscritto su richiesta scritta dal Pretore.

Della Commissione farà parte con voto consultivo, il Capo dell'Ispettorato dell'Agricoltura della Zona o un suo delegato.

*Sezione 3. — a)* Una Commissione agraria di Zona, che fungerà da Commissione di seconda istanza, sarà istituita per ogni Zona del Territorio con giurisdizione sulla stessa.

b) Ciascuna Commissione agraria di Zona sarà composta dal Presidente del Tribunale della zona o da un giudice di tale Tribunale da lui delegato, che la presiederà, e dai seguenti quattro membri : un rappresentante dell'Associazione Agricoltori Giuliani ; un rappresentante dell'Associazione Coltivatori Diretti ; e due rappresentanti delle organizzazioni dei Lavoratori.

I rappresentanti degli Enti di cui sopra saranno rispettivamente designati dagli stessi per iscritto su richiesta scritta del Presidente del Tribunale.

Della Commissione farà parte, con voto consultivo, il Capo dell'Ispettorato dell'Agricoltura della Zona o un suo delegato.

c) Le Commissioni Agrarie di Zona hanno la funzione di conoscere e decidere sui ricorsi prodotti contro le decisioni delle Commissioni Agrarie Mandamentali delle rispettive Zone. Tale ricorso deve essere prodotto per iscritto entro 15 giorni della notifica della decisione delle Commissioni Agrarie Mandamentali.

d) Le decisioni delle Commissioni Agrarie di Zona sono definitive.

*Sezione 4.* — In difetto di designazione ai sensi delle Sezioni 2 e 3 del presente Articolo da parte dei su indicati Enti o alcuno di essi dei loro rappresentanti nelle Commissioni Agrarie Mandamentali e nelle Commissioni Agrarie di Zona entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta scritta di tale designazione, detti rappresentanti o parte di questi saranno designati dallo Ufficiale Capo dell'Ufficio del Lavoro del Governo Militare Alleato.

*Sezione 5.* — Le Commissioni Agrarie Mandamentali e le Commissioni Agrarie di Zona avranno il potere di:

a) impiegare il personale necessario per svolgere le loro funzioni.

b) adottare norme di procedura che andranno in vigore all'atto dell'approvazione delle stesse da parte di tutti i Presidenti delle Commissioni Agrarie di Zona e del Governo Militare Alleato.

c) imporre la comparizione di testi e ricevere giuramenti dagli stessi; ordinare la produzione e ispezione di contratti ed altri documenti rilevanti; far eseguire le perizie ritenute necessarie.

#### ARTICOLO V

#### ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti e parti degli stessi incompatibili o contrari alle disposizioni del presente Ordine.

#### ARTICOLO VI

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 3 giugno 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

---

### Ordine Amministrativo N. 37

#### NOMINA TEMPORANEA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI CON ANNESSA SCUOLA TECNICA COMMERCIALE DI GORIZIA

*Ritenuto necessario che si proceda alla nomina temporanea di un Consiglio di Amministrazione per l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri con annessa Scuola Tecnica Commerciale, in conformità allo Statuto dell'Istituto medesimo approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 2288, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

#### ORDINO:

1. — Con il seguente vengono nominati membri temporanei del Consiglio di Amministrazione del sunnominato Istituto:

- a) ORZAN ANTONIO, rappresentante del Presidente della zona di Gorizia, quale Presidente del Consiglio ;
- b) Il Preside dell'Istituto ;
- c) FOGAR MARIO e FEGITZ LAMBERTI MARIO, rappresentanti della Divisione per l'Educazione del 13 Corpo del Governo Militare Alleato ;
- d) BRESSAN Geom. MARIO, rappresentante del Presidente Comunale di Gorizia ;
- e) VIERTHALER Prof. AUGUSTO, in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura di Gorizia.

2. — Le mansioni ed i doveri del Consiglio di Amministrazione saranno quelli previsti dallo Statuto dell'Istituto.

3. — Quest'Ordine andrà in effetto alla data della mia firma.

Datato : Trieste, 20 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
13 CORPO

---

**Ordine Amministrativo N. 38**

**NOMINA DI GIUSEPPE CEBULEC E GIUSEPPE MUTO QUALI AIUTANTI DI CANCELLERIA DELLA PRETURA DI GORIZIA**

*Atteso che si ritiene opportuno e necessario di nominare due aiutanti di cancelleria presso la Pretura di Gorizia,*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

**ORDINO :**

1) — GIUSEPPE CEBULEC E GIUSEPPE MUTO sono col presente Ordine designati temporaneamente e provvisoriamente quali Aiutanti di Cancelleria della Pretura di Gorizia con lo stipendio e le aggiunte di Aiutanti di Cancelleria di grado decimo.

2) — Essi presteranno servizio fino a nuovo Ordine del Governo Militare Alleato.

Il presente Ordine entra in vigore con decorrenza dal 1 maggio 1946.

Trieste, addì 15 maggio 1946

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine Amministrativo N. 39

### NOMINA DEL DOTT. CARLO BRADAMANTE QUALE PERITO TECNICO IN AGRICOLTURA

*Attesa la necessità di nominare un Perito Tecnico in Agricoltura nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata il "Territorio")*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari civili,*

#### ORDINO :

1) — Il Dott. CARLO BRADAMANTE è col presente Ordine designato Perito Tecnico in Agricoltura per il Territorio, con la qualità di funzionario statale del Gruppo A, IX Grado, con decorrenza dal 15 aprile 1946.

2) — Il suddetto funzionario disimpegnerà le mansioni assegnategli dall'Ispettore Territoriale dell'Agricoltura nominato con l'Ordine No. 38, dd. 12 novembre 1945, sotto il controllo e la vigilanza del Governo Militare Alleato.

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì, 15 maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civil

---

## Istruzione amministrativa No. 1 sull'epurazione

### SULL'APPLICAZIONE DELL'ORDINE GENERALE N. 7

In queste istruzioni una Commissione include anche ogni sezione della stessa a meno che il contenuto si riferisca ad altro.

1. — Mentre molti fascisti che occupavano posti eminenti durante il regime fascista sono stati rimossi, è possibile che molti altri permangano ancora in posti tra quelli indicati nell'Ordine Generale No. 7. Questo Ordine stabilisce le norme per il licenziamento o la sospensione di coloro che rientrando in questa categoria generale non sono ancora stati rimossi. ESso, tuttavia, non impedisce che un membro del Governo Militare Alleato possa, come fin'ora praticato, sospendere o rimuovere chichesia.

2. — L'Ordine Generale deve essere applicato da varie Commissioni separate per ogni Zona composte di cittadini del Territorio Occupato (Venezia Giulia), e che verranno nominati dai Commissari di Zona. Essi saranno scelti tenendo innanzi tutto conto della loro immunità da ogni precedente fascista, ma curando altresì che siano persone dabbene, probe e capaci.

3. — Ogni Commissione disporrà di adeguato personale e sarà cura del Commissario di Zona che tale personale adeguato ma non eccessivo sia assicurato. Lo stesso personale deve essere immune da precedenti fascisti.

4. — Il Presidente di ogni Commissione riceverà lo stipendio con gli accessori spettanti ad un magistrato di VI grado nel Territorio Occupato.

Gli altri membri di ogni Commissione riceveranno lo stipendio con gli accessori spettanti ad un magistrato del VI grado nel Territorio Occupato.

Il Presidente della Commissione Territoriale d'Appello riceverà lo stipendio con gli accessori spettanti ad un magistrato del Territorio Occupato del IV grado, e gli altri membri di questa Commissione riceveranno lo stipendio con gli accessori spettanti ad un magistrato del Territorio Occupato del V grado.

I componenti del personale riceveranno uno stipendio con gli accessori, che non deve superare quello di impiegati governativi del Territorio Occupato che disimpegnano lavoro analogo.

L'Intendente di Finanza di Trieste riceverà dall'Ufficiale di Finanza dell'Area di Trieste istruzioni per sottoporre un preventivo per la Commissione Territoriale d'Appello.

Gli Intendenti di Finanza riceveranno istruzioni anche dagli Ufficiali di Finanza delle Zone di sottoporre dei preventivi per ognuna delle Commissioni d'Epurazione dell'Area.

Gli emolumenti saranno come sopra stabilito e sarà pure provveduto per le spese normali di amministrazione.

I fondi verranno poi provveduti sulla base dei preventivi approvati dagli Ufficiali di Finanza di Zona nella via usuale, e cioè dalle Sezioni Provinciali della Tesoreria della Banca d'Italia.

5. — Ove se ne ravvisi l'opportunità, una Commissione può scindersi in più sezioni e ciascuna di tali sezioni ha tutti i poteri della stessa Commissione. Il Presidente di una Commissione, se richiestone dall'Ufficiale superiore per gli Affari Civili, assegnerà una o più di tale Sezioni all'inchiesta concernente i funzionari o gli impiegati dipendenti da un determinato Ministero, Amministrazione od Azienda, e specialmente i funzionari e gli impiegati del Ministero dell'Educazione. Il Presidente di ogni Commissione nominerà, tra i membri di essa un Presidente aggiunto ed uno o più Vice Presidenti. Un Vice Presidente presiederà una Sezione distaccata. - La nomina del Presidente aggiunto e dei Vice Presidenti è subordinata alla approvazione del Commissario dell'Area. Ogni vacanza sarà colmata, se necessario, addottando gli stessi criteri seguiti per le nomine iniziali.

6. — Normalmente alle sedute della Commissione o di una Sezione di essa dovrebbero partecipare non più di cinque (5) e non meno di tre (3) membri.

7. — L'assenza di un membro della Commissione o di una qualsiasi Sezione della stessa da una qualsiasi seduta non infirma gli atti della Commissione e Sezione, purchè il numero dei presenti non risulti inferiore a tre (3).

8. — La procedura stabilita nell'art. VI dell'Ordine Generale deve svolgersi senza la presenza di estranei. La Commissione prenderà per ogni singolo caso le sue decisioni in base ad un coscienzioso esame dei fatti che risultano dalla scheda Personale e dagli altri elementi di giudizio in possesso della Commissione.

9. — Allorchè la Commissione decide che si debba notificare un avviso di progettato licenziamento o sospensione, essa deve stabilire e far risultare sull'avviso di tale progettato licenziamento o sospensione.

Tali motivi devono essere esposti in maniera così dettagliata da mettere in grado la persona colpita di redigere la sua opposizione.

10. — L'udienza su ogni opposizione da parte di una Commissione deve essere aperta al pubblico, a meno che non sia diversamente disposto dal Commissario di Zona o da un'altro Ufficiale da lui designato.

11. — All'udienza su una opposizione sono ammesse prove sia orali che documentali. La Commissione tuttavia, in nessun tempo nè in nessun stadio del procedimento iniziato in dipendenza dall'Ordine Generale, accetterà mai come prova, nè prenderà mai cognizione di comunicazioni anonime.

Allorchè l'opponente lo desidera gli deve essere acconsentito di deporre oralmente, e sia egli che la Commissione possono produrre quelle ulteriori prove di rilievo che ritengono del caso.

Tutte le domande all'opponente ed agli altri testimoni, che depongono davanti alla Commissione saranno indirizzate per il tramite del Presidente della Commissione o della Sezione.

12. — La Commissione NON nominerà nessuno ad adempiere funzioni analoghe a quelle di „Pubblico Ministero“.

13. — Chiunque può denunciare chi ricade sotto le disposizioni dell'Ordine Generale. La Commissione non può accogliere una denuncia se non sia redatta per iscritto e giurata. L'udienza relativa ad una denuncia deve essere condotta in maniera analoga agli altri casi.

14. — Chiunque sia stato precedentemente rimosso o sospeso dal suo servizio in una amministrazione od Azienda dal Governo Militare Alleato per il solo fatto di aver avuto legami col fascismo, può presentare all'Ufficio della Commissione nominata per la Zona una Scheda Personale debitamente compilata e firmata. La Commissione, con l'approvazione del Commissario di Zona, può trattare il caso fissando un'udienza basata sui documenti presentati dallo interessato come se si trattasse di una opposizione. Nel caso che la Commissione accerti che in effetti alla persona in causa non vi siano addebiti da muovere come fascista e che egli non sarebbe stato licenziato o sospeso unicamente per questi motivi, se alla data di entrata in vigore dell'Ordine Generale fosse stato tutt'ora in servizio, la Commissione, con il consenso del Commissario di zona, può ordinare che sia reintegrato nel posto precedentemente occupato od in altro posto che egli avesse eventualmente richiesto o successivamente richiedesse, e con il il consenso del Commissario di Zona, può ordinare che gli sia pagato tutto o parte dello stipendio cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio.

15. — Se colui che deposita una Scheda Personale in base a quanto prescritto dallo Ordine Generale è stato assegnato ad un determinato posto dal Governo Militare Alleato, la Commissione competente non procede nei suoi confronti, nè emana un'ordine di licenziamento o sospensione a carico senza il consenso o del competente Commissario di Zona o dell'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

16. — L'Ordine Generale si applica nei confronti di coloro compresi nelle categorie „Urgente“ e „Normali“ senza distinzione di grado, categoria o stipendio. Tuttavia la Commissione si occuperà innanzi tutto dei funzionari e degli impiegati che occupano i posti più importanti.

Nell'esame delle Schede Personali, notifica degli avvisi di progettato licenziamento o sospensione, udienza delle opposizioni ed emissione degli ordini relativi, le Commissioni, salvo casi eccezionali, completeranno tutti i procedimenti riguardanti coloro compresi nella categoria „Urgente“ prima d'iniziare i procedimenti riguardanti coloro compresi nella categoria „Normale“.

17. — Allorquando è stato emesso un'ordine di licenziamento o sospensione a carico di una persona che l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ritiene sia adibita ad un lavoro d'importanza essenziale e sia insostituibile, l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili può richiedere alla Commissione di ordinarne la riammissione in servizio fino a quando non si sia potuto provvedere ad una conveniente sostituzione.

18. — La Commissione ha il potere, di volta in volta ed in ogni tempo :

a) di emanare norme, soggette all'approvazione del Commissario di Zona per regolare i procedimenti, purchè esse non siano incompatibili coll'Ordine Generale o con queste istruzioni ;

b) di modificare, o abrogare tali norme e di sostituirle con altre ;

c) di pubblicare quelle norme che sono in vigore in quel momento ed il cui contenuto deve essere a disposizione del pubblico per ispezione.

Tutte queste norme e relative modifiche sono subordinate all'approvazione del Commissario di Zona.

19. — Sebbene l'Ordine Generale prescriva alcuni specifici termini procedurali, una Commissione ha la facoltà di estendere opportunamente un termine allorquando lo ritenga necessario. Tali estensioni di termini, tuttavia, non devono diventare abituali, in quanto è della massima importanza che il lavoro proceda quanto più rapidamente possibile.

20. — Ogni Commissione dovrà avere un archivio completo ed accurato, conservando tutte le Schede Personali, le opposizioni, le denunce, gli avvisi, le dichiarazioni ed i documenti depositati nei suoi uffici, nonchè le copie di tutti gli avvisi e gli ordini notificati ed emanati, in maniera tale come verrà stabilito dal Commissario di Zona. L'intero archivio sarà accessibile in ogni momento all'ispezione da parte del Commissario di Zona.

21. — Si allegano copie dei moduli necessari assieme alle traduzioni degli stessi a tutti gli effetti dell'Ordine Generale e saranno usati da tutte le Commissioni senza apportarvi essenziali modifiche :

- a) SCHEDE PERSONALE.
- b) AVVISO DI PROGETTATA SOSPENSIONE O LICENZIAMENTO.
- c) AVVISO DI FISSAZIONE DI UDIENZA.
- d) ORDINE DI SOSPENSIONE O LICENZIAMENTO.
- e) ORDINE DI ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE.
- f) CERTIFICATO DI NOTIFICA.

Copia di queste Istruzioni verranno distribuite dai Commissari di Zona ad ogni membro di una Commissione di epurazione.

Per il Comandante Supremo Alleato e Governo Militare

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

### Istruzione amministrativa No. 2 sull'epurazione

#### NORME PER LA COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA

#### I. — Su coloro che sono stati epurati illegalmente — Domande di reintegrazione.

Ci riferiamo alla Sezione XI dell'Ordine Generale N. 8 che prevede che qualsiasi persona che dopo la liberazione dai Tedeschi è stata **licenziata** dal suo impiego... e che si crede in diritto ad essere riammessa può rivolgersi alla Commissione (per quella determinata Azienda) per essere riassunta in servizio.

La parola "**licenziato**," come usata nella summenzionata Sezione XI dell'Ordine Generale N.8 è da considerare anche includente coloro già „sospesi“ dall'impiego. Con la sezione XI dello Ordine Generale M. 8 e con la Sezione XIII dell'Ordine Generale N. 7 s'intende provvedere un mezzo per cui qualsiasi ed ogni persona privata del suo impiego o di qualsiasi diritto ad esso pertinente possa aver mezzo di far rivedere e far formalmente esaminare il proprio caso dalle Commissioni formate ai sensi degli Ordini Generali 7 ed 8.

Le Commissioni di cui agli Ordini Generali 7 ed 8, nell'esaminare le domande di riammissione hanno facoltà discrezionale per accordare arretrati di salario completi o parziali. Si veda la Norma 14 dell'Istruzione Amministrativa riguardante l'Ordine Generale N. 7 in data 15 luglio 1945.

Ai sensi dell'Ordine Generale N. 8, Sezione XI, le Commissioni non hanno alcun potere od autorità di ordinare il pagamento del salario o retribuzioni per il periodo in cui la persona è stata precedentemente sospesa o licenziata. Comunque se un datore di lavoro, su propria iniziativa, desidera pagare l'intero arretrato di salari, o parte di esso, a qualche lavoratore alle sue dipendenze in una azienda privata, non vi è alcuna legge o regolamento che lo vieti, e lo può fare).

Ad ogni modo ogni persona, come diritto di fatto, riceverà „l'indennità di licenziamento“ per l'ammontare delle contribuzioni da essa versate.

#### 2. — DIRITTI DI PENSIONE — GRADI DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE

Le Commissioni non hanno alcun diritto di emanare ordini che infirmo la pensione o i diritti alla pensione di qualsiasi persona. Le Commissioni non hanno alcuna autorità di emanare ordini che riducano o tocchino il grado o la categoria di membri dell'Amministrazione Civile. Qualsiasi ordine emanato al riguardo dopo la liberazione dai tedeschi, sulle basi menzionate negli Ordini Generali 7 ed 8, è dichiarato nullo e privo di effetto.

### 3. — DOMANDE DI APPELLO

La presentazione della domanda di appello non sospende l'esecuzione dell'Ordine di Commissione di Prima Istanza.

18 agosto 1945.

**ALFRED C. BOWMAN**  
Colonnello J.A.G.D.  
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

### Istruzione amministrativa No. 3 sull'epurazione (riveduta)

#### CONTI BLOCCATI DI PRESUNTI FASCISTI, ECC.

1. — Le Commissioni di Epurazione di Prima Istanza (nomite a norma delle disposizioni contenute nell'Ordine Generale No. 7) delle Zone di Gorizia e Pola avranno d'ora in poi l'ulteriore incarico nelle Zone rispettive di dare il proprio parere all'Ufficiale Capo della Divisione Finanziaria o agli Ufficiali degli Uffici Finanziari di Zona del Governo Militare Alleato in merito alle domande di sblocco delle seguenti proprietà appartenenti a presunti fascisti, che possano essere state bloccate o congelate d'ordine del Governo Militare Alleato:

a) conti bancari (b) titoli e qualsiasi altro contenuto depositati in cassette di sicurezza (c) titoli depositati presso banche e altri Istituti finanziari a titolo di garanzia su prestiti. Tali questioni ove si siano verificate nella Zona di Trieste, saranno trattate dalla Commissione Territoriale di Appello per l'Epurazione.

2. — A questo scopo la Commissione potrà nominare per iscritto un Comitato costituito di non meno di tre e non più di cinque dei membri che la compongono.

3. — Spetta alla Commissione o ai Comitati di decidere se tali domande di sblocco debbano essere accettate o respinte perchè il richiedente potrebbe essere accusato dalla commissione di delitti fascisti o di illecito arricchimento per aver beneficiato di profitti derivanti da partecipazione od adesione al regime fascista. La Commissione o i Comitati avranno il potere di procedere ad un'istruttoria entro i limiti ritenuti necessari ai fini di una delibazione superficiale dell'esistenza di tali delitti o d'ingiusto arricchimento a carico del richiedente e allo scopo di determinare se sia probabile che lo stesso possa essere assoggettato a tali imputazioni in un secondo tempo.

Allo scopo di appurare se si tratti di delitto fascista o di ingiusto arricchimento, la Commissione o i Comitati riferiranno sulle indagini eseguite al Presidente della Corte d'Appello di Trieste, rispettivamente all'Intendente di Finanza.

Per decidere sullo sblocco o meno, la Commissione o i Comitati alleggeranno a tutte le domande di sblocco il seguente certificato:

„ Abbiamo eseguito le opportune indagini in merito a questo caso e a nostro parere...  
.....(nome del richiedente) ha (non ha) commesso nella sua qualità di membro del partito fascista atti che possano considerarsi illegali. Egli trasse (non trasse) benefici illeciti in relazione al movimento fascista. A nostro parere i fondi (non) dovrebbero venire sbloccati.“

4. — Si insiste sulla necessità che la Commissione o i Comitati di cui sopra facciano le più accurate indagini atte a stabilire che la persona in causa sia effettivamente colpevole di illecito arricchimento o di aver commesso un delitto fascista. La Commissione o i Comitati sono comunque informati che:

un aumento di patrimonio, conseguito dopo il 28 ottobre 1922 da persone che coprivano in quanto membri del partito fascista, si presumerà costituisca profitto di regime a me-

no che la parte interessata non possa dimostrare inconfutabilmente che tale aumento sia derivante da fonte legittima, come sarà il caso di farlo pure ove il patrimonio acquisito cessi di appartenere alla medesima persona.

Tale presunzione avrà parimenti applicazione nel caso di aumenti di patrimonio appartenente agli ascendenti, discendenti, coniugi di qualsiasi persona che, anche se non appartenente al partito fascista, mantenne rapporti quale socio o cliente con le persone summenzionate.

Dato a Trieste, questo 17 giorno di Maggio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**  
Colonnello J.A.G.D.

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
13 Corpo

---

## **Istruzione amministrativa No. 4 sull'epurazione**

### **NORME PER LE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DELLE PROFESSIONI ED ARTI**

1. — Ciascuna delle Commissioni d'epurazione dovrà osservare la Istruzione Amministrativa No. 1 sull'Ordine Generale No. 7 emessa in data 15 luglio 1945 da questo Quartiere Generale in quanto tali disposizioni non siano in contrasto con il contenuto dell'Ordine Generale No. 13 e con quanto disposto con la presente istruzione Amministrativa.

A sensi di queste istruzioni ogni commissione d'epurazione per le professioni è una commissione di prima istanza.

2. — Il presidente di ciascuna commissione riceverà lo stipendio ed indennità spettanti ad un funzionario dell'ordine giudiziario di grado quinto, mentre ai componenti della stessa lo stipendio del grado sesto. Al custode degli albi sarà corrisposto uno stipendio che, previa approvazione del Commissario di Zona, sarà determinato dalla Commissione, che sarà autorizzata a comprendere nel suo bilancio l'importo all'uopo necessario, sotto il titolo „spese d'amministrazione“.

3) — Com'è previsto dall'Ordine Generale No. 13, la commissione d'epurazione per le professioni potrà sospendere un membro di una professione od arte per un determinato periodo di tempo: ad esempio per sei mesi, per tre anni, o più.

4. — Copia d'ogni ordine di sospensione dovrà essere trasmessa:

a) al Commissario straordinario del rispettivo ordine di professionisti o d'artisti, qualora egli ne sia stato nominato uno dal Governo dal Governo Militare Alleato; oppure

b) al custode degli albi come disposto nell'Ordine Generale No. 13; oppure

c) al consiglio direttivo del competente ordine della professione od arte, quando e se tale ordine sia già stato ricostituito e rappresentato da un consiglio direttivo formato in base a disposizioni da emettersi dal Governo Militare Alleato.

5) Le commissioni potranno fare uso del modulo 7a e 7e destinati alle altre commissioni di prima istanza e dopo averli opportunamente adattati al loro uso tali moduli, e potranno inoltre adoperare, secondo il loro criterio discrezionale e con l'approvazione del Commissario di Zona, anche moduli diversi.

Si richiama la particolare attenzione delle commissioni sul disposto dell'art. 10 dello Ordine Generale No. 13, il quale prevede il rilascio d'apposita attestazione a tutte quelle persone il cui procedimento è stato oggetto di riesame e contro le quali non è stata decisa alcuna sanzione.

5 ottobre 1945

**ROBERT M. HILL**  
Maggiore A.U.S.  
Sostituto Ufficiale Legale Capo

## Istruzione amministrativa No. 5 sull'epurazione

### ULTERIORI NORME PER LE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DELLE PROFESSIONI ED ARTI

#### I) — Nomina di Comitati Consultivi di Assistenza

1. — Le Commissioni di Epurazione per le Professioni potranno, a loro giudizio nominare ed avvalersi dell'opera di "Comitati Consultivi di Assistenza", per una o più delle Professione in questione e nessuno di questi Comitati potrà essere adoperato per una Professione che non sia quella, nel cui Albo i membri della Commissione sono iscritti. Viene suggerito che detti Comitati vengano composti di tre membri. Dovrebbe inoltre venir chiarito a tutti gli interessati, che detti Comitati sono puramente consultivi e che non hanno alcuna posizione ufficiale o potere esecutivo di ogni tipo: loro unico scopo è di aiuto e di assistenza generale alle Commissioni di Epurazione per le Professioni nel raccogliere le schede personali, informazioni ed altro, e nell'assolvere tutti quei compiti che potranno esser loro dati. Le commissioni di Epurazione stesse sono sole responsabili per l'esecuzione di tutte le disposizioni dell'Ordine Generale No. 13. Comunque, i Comitati Consultivi di Assistenza potranno fare indagini, esaminare i documenti presentati dai membri delle Professioni in riguardo all'Epurazione, e consigliare le Commissioni sui provvedimenti da prendere. Le funzioni del Custode degli Albi rimangono immutate e tutto il lavoro che verrà fatto da detti Comitati in riferimento alla raccolta di Schede Personali od altri documenti, dovrà essere fatto sotto la direzione di detto Custode come sotto la direzione della Commissione di Epurazione per le libere professioni.

#### II) — Regolamento di procedura della Commissione Territoriale d'Epurazione in grado d'Appello

2. — Ciascuna Commissione d'Epurazione per le Professioni dovrebbe inviare immediatamente alla Commissione Territoriale di Epurazione in grado di Appello, stanza n. 90 Palazzo di Giustizia, Trieste, l'elenco dei membri che la compongono e l'indirizzo degli Uffici... Il Regolamento di Procedura che governa la Commissione d'Appello è stato pubblicato, e copia è stata inviata a ciascuna delle Commissioni di Epurazione per le libere professioni.

#### III) — Proposti moduli per uso delle Commissioni di Epurazione delle Professioni

3. — Per guida alle Commissioni d'Epurazione per le libere Professioni di Gorizia e Pola sono qui allegati alcuni moduli in uso presso la Commissione di Trieste con il suggerimento che essi vengano adottati anche dalle sopra menzionate Commissioni. La Vostra attenzione è chiamata sul nuovo tipo di modulo, da venire usata in quei casi in cui la Commissione decide che non vi è nulla a procedere contro la persona in causa. L'uso di questo modulo, o di uno simile è prescritto dalla Sezione 10 (d) dell'Ordine Generale No. 13.

Per l'Ufficiale Superiore agli Affari Civili

**ROBERT M. HILL**  
Major A.U.S.  
Deputy C.L.O.

13 ottobre 1945

## Istruzione amministrativa No. 6 sull'epurazione

## ULTERIORI NORME SULL'EPURAZIONE

## I. — Persone epurate nel Territorio amministrato dal Governo Italiano

1. — L'epurazione nella Venezia Giulia è separata e distinta da quella praticata nel territorio amministrato dal Governo Italiano. I dipendenti aventi un impiego in Italia e nella Venezia Giulia saranno sottoposti a procedimento di epurazione nella Venezia Giulia, qualora desiderino a lavorare qui.

## II. — Interpretazione della frase „Lotta contro i tedeschi“

1. — La lotta contro i tedeschi poteva essere condotta:

(i) **con armi**: partecipazione nella guerra di liberazione o al lato di bande armate partigiane.

(ii) **senza armi**: sabotaggio, spionaggio, propaganda o attività simile.

2. — L'Ordine Generale No. 13 Sezione 9 (b) prevede che la Commissione terrà conto, fra altro, anche del merito di chi si sia distinto nella lotta contro i tedeschi. Le prove prodotte allo scopo di comprovare tale fatto, (specialmente quando si riferiscano alla lettera (ii) „senza armi“ e precisamente: „aiuto prestato ai patrioti“, oppure „sabotaggio“, in altri termini: danneggiamento dell'opera del Governo che apparentemente si intende servire da parte della persona interessata, dovranno formare oggetto di indagini obiettive e precise che escludano l'ipotesi che tale decisione sia fondata su documenti di dubbia autenticità.

## III. — Epurazione di professionisti o artigiani dipendenti da pubbliche o private amministrazioni

1. — I professionisti e gli artigiani della Venezia Giulia, in quanto detengano un impiego in una pubblica amministrazione oppure in un'azienda privata, saranno sottoposti a procedimento di epurazione da parte di ambedue le Commissioni, di cui agli Ordini Generali N.7 e 13.

2. — La Commissione stabilita con l'Ordine Generale N. 7 avrà a conoscere di tutti quei casi che si riferiscono all'attività svolta nella loro qualità di amministratori o impiegati mentre l'altra Commissione giudicherà dei casi inerenti alla loro attività di professionisti o artigiani:

p.e. un medico che rivesta pure la carica di direttore di un ospedale, al quale fosse stato consegnato un provvedimento d'epurazione della Commissione stabilita con l'O.G. No. 7, potrà esercitare la sua professione di medico (salvo il caso che sia stato pure emesso un provvedimento d'epurazione ai sensi dell'O.G. No. 13), ma non potrà continuare la sua attività di amministratore dell'Ospedale.

## IV. — Pagamento della pensione ecc. ai dipendenti licenziati

1. — L'amministrazione pubblica o privata, ditta o azienda, può su richiesta della persona interessata ovvero denunciata, sospendere in caso di licenziamento, il pagamento della pensione o dell'indennità di licenziamento sino alla decisione da parte della Commissione d'Appello.

## V. Epurazione di dipendenti non retribuiti ecc.

1. — Ai fini dell'epurazione dei dipendenti, commissionari ecc. non retribuiti, tali persone saranno considerate come funzionari stipendiati.

## VI. — Nomina di un membro istruttore

1. — Nei casi più gravi il Presidente della Commissione stabilita con l'Ordine Generale No. 7 può incaricare uno dei suoi membri di preparare e presentare alla Commissione tutti quei casi, il cui esame spetta alla competenza della Commissione.

## VII — Deposito-consegna dei registri

I. — Cessata l'attività della Commissione di Epurazione, tutti i suoi registri saranno consegnati all'Archivio del Tribunale, nella cui circoscrizione la Commissione stessa ha esercitato le proprie funzioni, ove rimarranno depositati sotto la vigilanza del Presidente del Tribunale in conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia di registri giudiziari.

## VIII — Interpretazione dell'Ordine Generale No. 8, Sezioni II, III e IX

I. — Secondo il testo del suddetto Ordine, i dipendenti da industrie private sono soggetti a procedimento di epurazione nei casi di cattiva condotta, tendenze fasciste ecc. dentro o fuori della ditta o dell'impresa, in modo che sarà reso possibile ancora prima della decisione avvenuta, l'accertamento di tutti gli elementi attinenti al passato della persona interessata.

Trieste, li 27 Maggio 1946

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili:

A.E. GOLD  
Maggiore, A.U.S.  
Ufficiale Legale Capo

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## 13 Corpo

---

## Avviso N. 11

### DENUNCIA DELLE COLTURE CEREALICOLE

Con ordine in corso di pubblicazione è fatto obbligo a tutti i conduttori di aziende agricole del Territorio di denunciare le colture cerealicole dell'azienda da loro condotta.

La suddetta denuncia dovrà essere fatta entro il

5 giugno 1946

agli Uffici Comunali Statistici Economici dell'Agricoltura (U.C.S.F.A.) su speciali moduli che saranno forniti da detti Uffici.

Contro gli inadempienti all'obbligo di una fedele denuncia sarà provveduto penalmente in conformità d'una delle disposizioni dell'ordine sopracitato.

D'ordine del Governo Militare Alleato:

LESTER WEIL  
Capitano  
Ufficiale Capo per l'Agricoltura

---

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI TRIESTE

---

**Ordine di Zona N. 44**

**L'UFFICIO STRALCIO CAMBIA LA SUA DENOMINAZIONE IN "UFFICIO SANITARIO MILITARE PER IL DISBRIGO DELLE PRATICHE MEDICO-LEGALI"**

*Io, J.C. SMUTS, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, col presente.*

**A U T O R I Z Z O**

l'Ufficio Stralcio di cambiare la sua denominazione in "Ufficio Sanitario Militare per il disbrigo delle pratiche Medico-Legali".

Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste 13 maggio 1946.

**J.C. SMUTS**  
Ten. Col.  
Commissario di Zona, Trieste

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI TRIESTE

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 20**

**PROMOZIONE DELLA SIG.NA ANNA LAMPE, DEL SIG. ERNESTO ZOLIA, DEL SIG. GIUSEPPE BAUZON, DELLA SIG.NA ANNA PESELJ DAL 10. GRADO (PRIMO ARCHIVISTA) AL 9. GRADO (ARCHIVISTA CAPO)**

*Io, J.C. SMUTS, Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste*

**COL PRESENTE**

Promuovo temporaneamente la Sig.na Anna LAMPE, il sig. Ernesto ZOLIA, Sig. Giuseppe BAUZON, la Sig.na Anna PESELJ impiegati presso la Capitaneria di Porto di Trieste dal 10. grado (primo archivista) al 9. grado (Archivista Capo).

Quest'Ordine entra in vigore col 1. Aprile 1946.

Data : 13 maggio 1946

**J.C. SMUTS**  
Ten. Col.  
Commissario di Zona, Trieste

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**ZONA DI TRIESTE**

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 21**

**RIMOZIONI E NOMINE IN SENO ALLE COMMISSIONI PER IL RILASCIO DI LICENZE  
COMMERCIALI E PER IL RILASCIO DI LIBRETTI DI LAVORO NEL COMUNE DI  
S. CANZIANO D'ISONZO**

*In conformità al potere conferitomi dall'Articolo II dell'Ordine No. 15, Io, J.C. SMUTS  
Ten. Col. Commissario della Zona di Trieste*

**ORDINO**

1. — La rimozione delle seguenti persone nominate con l'Ordine di Zona No. 32:
  - a) dalla Commissione per il Rilascio di Licenze Commerciali: ALOISIO Luigi fu Luigi, GREGORIN Giovanni di Giacomo, Gregorin Valerio di Oscar
  - b) dalla Commissione per il Rilascio di Libretti di Lavoro: COLOMBI GIUSEPPE fu Antonio
2. — Le seguenti nomine:
  - a) alla Commissione per il Rilascio di Licenze Commerciali: JANNIS Luigi di Giovanni Battista (Giobatta) rappresentante dei commercianti BERTOGNA Vittorio di Giuseppe e ZORZIN Itelo fu Francesco, rappresentanti dei lavoratori manuali ed intellettuali
  - b) alla Commissione per il Rilascio di libretti di Lavoro: TONINI Antonio di Francesco, rappresentante degli impiegati dell'industria.
3. — Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.  
Trieste 13 maggio 1946

**J.C. SMUTS**  
Ten. Col.  
Commissario di Zona, Trieste

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**ZONA DI TRIESTE**

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 22**

**NOMINA DEL COMITATO PER GLI ALLOGGI PER IL COMUNE DI RONCHI**

*Facendo seguito ai poteri conferitimi dalla sezione I dell'Ordine Generale N. 19, Io, F.D.  
MARSHALL, Maggiore f.f. Commissario di Zona, Trieste*

**ORDINO**

le seguenti nomine per il Comitato per gli Alloggi nel Comune di Ronchi che entreranno in vigore alla data della prima pubblicazione del presente ordine:

- Presidente*: LEBAN Eugenio di Antonio
- Membri*:     SORANZIO Carlo fu Giuseppe     SORANZIO Candido fu Luigi  
              BEVILACQUA Angelo fu Antonio   COLAUTTI Virgilio fu Filippo

Trieste, 20 maggio 1946

**F.D. MARSHALL**  
Maggiore  
f.f. Commissario di Zona, Trieste

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI TRIESTE

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 24

### NOMINA DEL MAGGIORE DR. RAFFAELE FURINO A REGGENTE L'UFFICIO SANITARIO MILITARE PER IL DISBRIGO DELLE PRATICHE MEDICO-LEGALI

*Poichè con l'Ordine di Zona N. 9 per la Zona di Trieste il Dr. Francesco PEPEU fu chiamato a reggere l'Ufficio Stralcio dell'Ospedale Militare Italiano, e*

*poichè con l'Ordine di Zona N. 44 per la Zona di Trieste l'UFFICIO STRALCIO cambiò la sua denominazione in UFFICIO SANITARIO MILITARE PER IL DISBRIGO DELLE PRATICHE MEDICO LEGALI,*

*perciò Io, F.D. MARSHALL, Maggiore, f.f. Commissario di Zona, Trieste,*

#### ORDINO

che il Maggiore FURINO Dr. Raffaele sia nominato a reggere l'Ufficio Sanitario Militare per il Disbrigo delle Pratiche Medico-Legali al posto del Dr. Francesco PEPEU.

Quest'ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 28 maggio 1946.

**F.D. MARSHALL**

Maggiore

f.f. Commissario di Zona, Trieste

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI TRIESTE

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 25

### NOMINA DEL SIG. GIOVANNI COLAUTTI FU ANTONIO AL CONSIGLIO DI ZONA DI TRIESTE AL POSTO DEL SIG. GIOVANNI DEGRASSI

*A seguito delle disposizioni della Sez. XI dell'Ordine Generale N. 11, Io, F. D. MARSHALL, Maggiore, f.f. Commissario di Zona, Trieste,*

#### ORDINO

che con la data della prima pubblicazione del presente ordine il Sig. COLAUTTI Giovanni fu Antonio sia nominato membro del Consiglio di Zona di Trieste al posto del Sig. DEGRASSI Giovanni.

Trieste, 31 maggio 1946.

**F.D. MARSHALL**

Maggiore

f.f. Commissario di Zona, Trieste

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**ZONA DI TRIESTE**

---

**Avviso di Zona N. 5**

**COMMISSIONE DI ZONA PER LE CARTE D'IDENTITA', ZONA DI TRIESTE**

Con il presente si dà pubblico avviso:

1. — Che la Commissione di Zona per le Carte d'Identità per l'esame di appelli e domande riguardo alle carte d'identità e al certificato di registrazione, in conformità all'Ordine N. 129, datato 13 maggio 1946, è stata costituita per la Zona di Trieste come previsto da tale Ordine.

2. — Che l'indirizzo degli Uffici di tale Commissione è il seguente:

**PREFETTURA, STANZA 19, MEZZANINO, TRIESTE**

3. — Che tutti gli appelli e domande a tale Commissione devono essere indirizzati come suindicato.

Data: 25 maggio 1946.

**F.D. MARSHALL**

Maggiore

f. f. Commissario di Zona, Trieste

**ZONA DI GORIZIA**

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI GORIZIA

---

## Ordine di Zona N. 82

### NOMINA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOLEGNA DEL COLLIO

Con riferimento a quanto stabilito dall'Ordine Generale No. 11 i seguenti sono con ciò nominati per costituire il Consiglio Comunale per il Comune di Dolegna del Collio, con tutti i poteri e soggetto a tutti i doveri stabiliti nella Sezione 7 di tale Ordine Generale:

#### PRESIDENTE

SPECOGNA GIUSEPPE — Dolegna del Collio

#### MEMBRI

SIBAU Luigi — Nebola

SGOBIN Francesco — BRIZZA

MACORIG Giuseppe — Mernico

PERSOGLIA Giuseppe — Ruttars

Questo Ordine sarà esecutivo immediatamente e rimarrà in vigore sino a nuovo Ordine.

Datato a Gorizia l'11 di maggio 1946

**JAMES E. LONG**  
Maggiore C.M.P.  
Commissario di Zona

GOVERNANDO MILITARE ALTESSIMO  
ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 10

ROMINA LINTORIANA DEL DOTT. GIOVANNI CORRADINI S. 40  
CENTRO VETERINARI DI POLA

ZONA DI POLA

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**ZONA DI POLA**

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 46**

**NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. GIOVANNI COMANDINI A CAPO  
SERVIZI VETERINARI DI ZONA**

1. — *Io, Maggiore T.S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il*

Dott. Giovanni COMANDINI

temporaneamente quale Capo Servizi Veterinari di Zona, con tutti i diritti di un funzionario del Grado VIII.

2. — Quest' Ordine avrà effetto immediato.

Datato: Pola, 28 maggio 1946.

**T.S. BELSHAW**

Maggiore

Sostituto Commissario di Zona, Pola.

PARTE III  
SEZIONE CIVILE - INSERZIONI  
ZONA DI TRIESTE

## IL PRESIDENTE DI ZONA

Veduta la domanda presentata dal Sig. Mario Jenko fu Antonio nato a Trieste il 26 dicembre 1899 e residente a Trieste (Via d'Isella N. 20) ,e diretta ad ottenere a termini dello art. 2 del R.D.L. 10 Gennaio 1926 N. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Jenco ;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna ;

Veduti il Decreto Ministeriale 5 Agosto 1926 e R.D. 7 Aprile 1927 N. 494 ;

### DECRETA

Il cognome del Sig. Mario JENKO è ridotto in JENCO.

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè :

Virginia n. Cocolo fu Giacomo nata li 26.6.1899, moglie ; Nives di Mario, nata li 7.10.32 figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al N. VI del citato D.M. e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai N.ri IV e V del decreto stesso.

Trieste, 17 maggio 1946.

Il Presidente di Zona  
fto. **Avv. Ed. Puecher**

## IL PRESIDENTE DI ZONA

Veduta la domanda presentata dalla Sig.na Angela Muha fu Francesco nata a Trieste il 3 Febbraio 1920 e residente a Trieste (Via C. Rittmeyer n. 20), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2. del R.D.L. 10 Gennaio 1926 N. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Mosconi ;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa en-

Veduti il Decreto Ministeriale 5. Agosto 1926 e R.D. 7 Aprile 1927 N. 494 ;

### DECRETA

Il cognome della Sig.na Angela MUHA è ridotto in MOSCONI.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al N. VI del citato D.M. e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai N.ri IV e V del decreto stesso.

Trieste, 29 aprile 1946

Il presidente di Zor  
fto. **Avv. Ed. Puecher**

## IL PRESIDENTE DI ZONA

Veduta la domanda presentata dal Sig. Leone Pecenco fu Carlo nato a Trieste il 19. settembre 1909 e residente a Trieste (Via Piccardi N. 4), e diretta ad ottenere a termini dello art. 2 del R.D.L. 10 Gennaio 1926 N. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Pecenco ;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna ;

Veduti il Decreto Ministeriale 5 Agosto 1926 e R.D. 7 Aprile 1927 N. 494 ;

### DECRETA

Il cognome del Sig. Leone PECENKO è ridotto in PECENCO.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al N. VI del citato D.M. e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai N.ri IV e V del decreto stesso.

Trieste, 17 maggio 1946.

Il presidente di Zona  
fto. **Avv. Ed. Puecher**

---

### IL PRESIDENTE DI ZONA

Veduta la domanda presentata dal Sig. Germano Risch fu Marcello nato a Trieste il 26.7.1921 e residente a Trieste (Via Ananian n. 17), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R.D.L. 10 Gennaio 1926 N. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Ricci ;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna ;

Veduti il Decreto Ministeriale 5 Agosto 1926 e R.D. 7 Aprile 1927 n. 494 ;

### D E C R E T A

Il cognome del Sig. Germano RISCH è ridotto in RICCI.

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè :

Maria Cossetto di Giovanni nata li 26.4.1925, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al N. VI del citato D.M. e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai N.ri IV e V del decreto stesso.

Trieste, 29 aprile 1946

Il presidente di Zona  
fto. **Avv. Ed. Puecher**

---

### IL PRESIDENTE DI ZONA

Veduta la domanda presentata dal Sig. Giusto Turko di Giovanni nato a Trieste il 19 aprile. 1900 e residente a Trieste (Via Pondares 3), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R.D.L. 10 Gennaio 1926 N. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Turco ;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna ;

Veduti il Decreto Ministeriale 5 Agosto 1926 e R.D. 7 Aprile 1927 N. 494 ;

### D E C R E T A

Il cognome del Sig. Giusto TURKO è ridotto in TURCO

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè :

Milena n. Ziberna fu Francesco nata li 12.8.1899, moglie ; Claudio di Giusto nato il 20 giugno 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al N. VI del citato D.M. e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai N.ri IV e V del decreto stesso.

Trieste, 13 maggio 1946.

Il Presidente di Zona  
fto. **Avv. Ed. Puecher**

## PREFETTURA DI TRIESTE

Il Presidente di Zona per la Zona di Trieste

Div. 4.a Prot. n. 4128/4035

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

### R E N D E N O T O

che l'Impresa Soc. An. S.A.C.E.S.I. di Trieste ha ultimato i lavori di costruzione della Galleria-ricovero sotto il Castello di Muggia.

Dovendosi provvedere al pagamento della rata di saldo, à sensi dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici, chiunque ventasse crediti per occupazioni o danni avuti in seguito a tali lavori da parte dell'Impresa stessa, è invitato a presentare i titoli entro il termine di giorni 15 (quindici) a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trieste, 18 aprile 1946.

D'ordine del presidente di Zona  
(firma illeggibile)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

VISTA la richiesta scritta di convocazione dell'Assemblea Generale per la prima elezione del Consiglio dell'Ordine degli Attuari della Provincia di Trieste, firmata da un numero superiore al quarto dei professionisti iscritti nel relativo Albo ;

VISTO l'Ordine Generale 20 ottobre 1945 No. 20 del G.M.A., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 7 di detto Governo in data 1 dicembre 1945 ;

Visto che, giusta attestazione del Custode degli Albi Professionali, quello degli Attuari conta 33 iscritti ;

OSSERVATO che, pertanto, a norma dell'ART. IV parte I del menzionato Ordine Generale, il Consiglio dell'Ordine degli Attuari deve essere composto di cinque membri ;

### ORDINA

che l'Assemblea Generale degli iscritti all'Albo professionale degli Attuari di Trieste, per la prima elezione dei cinque componenti il Consiglio dell'Ordine, secondo le norme dettate dal citato Ordine Generale No. 20, abbia luogo rispettivamente nel giorno 1 luglio 1946, ore 18 in prima convocazione, e se del caso, nel giorno 8 luglio 1946, ore 18, in seconda convocazione, in una sala del Palazzo della Riunione Adriatica di Sicurtà in Trieste, Via Mazzini 35, e

### DESIGNA

il Signor Luigi RIEDEL o, in sua assenza, il signor Cornelio HORN a presiedere detta Assemblea.

La presente Ordinanza sarà pubblicata, a cura dei richiedenti, per due volte nel Giornale "La Voce Libera" di Trieste ed una volta nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato, e ciò almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione.

Trieste, 3 Giugno 1946.

Il Presidente del Tribunale: fto. Dottori

LA SOCIETA' TRIESTINA COSTRUTTRICE DI EDIFICI POPOLARI

invita gli azionisti alla 76.a

### ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA di prima e seconda convocazione

che si terrà il giorno 2 luglio 1946 alle ore 12 negli Uffici della Società (via Mazzini N. 14 I p.) in Trieste, col seguente

Ordine del giorno:

- 1) Relazione, Bilancio della gestione 1945,
- 2) Lettura della Relazione dei Sindaci ;
- 3) Fissazione del numero dei Consiglieri d'Amministrazione ;
- 4) Elezione dei Consiglieri i cui posti si sono resi vacanti.

I Signori Azionisti che intendono esercitare il diritto di voto, vorranno depositare, almeno 5 giorni prima di quello dell'Assemblea le loro Azioni presso la Sede della Società in Trieste, via Mazzini N. 14 I p. dalle ore 10 alle 13, presso la Banca Commerciale Italiana o la Banca Triestina, dove verrà loro rilasciato analogo certificato di ammissione.

Nel caso che l'Assemblea di prima convocazione non fosse atta a deliberare per mancanza di numero legale degli intervenuti, ne verrà tenuta una seconda convocazione il giorno successivo, nel medesimo luogo, alla stessa ora.

Trieste, li 15 giugno 1946.

---

### **SOCIETA' ANONIMA DI SICURTA' FRA ARMATORI**

Sede in Trieste

Capitale sociale Lit. 15.000.000.— versato Lit. 12.000.000.—

---

#### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno Venerdì 28 giugno a.c. alle ore 11 nella sede sociale in Trieste, via Donata N. 2, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) relazione del Consiglio di Amministrazione
- 2) relazione dei Sindaci
- 3) presentazione del Bilancio 1945 e deliberazioni relative.

Trieste, 1 giugno 1946.

Il Consiglio di Amministrazione

---

#### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I soci della SAICO "SOCIETA' ANONIMA ITALIANA COMMERCIO COTONI", con sede in Trieste, Galleria Protti Nr. 2, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 28 giugno 1946 alle ore 16 in prima convocazione e il giorno 29 giugno 1946 alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1945.

L'Amministratore Unico  
(firma illeggibile)

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## INDICE

### PARTE I

#### Comando di Trieste

Ordine Generale	Pag.
No. 45 B Modifiche apportate all'Ordine Generale No. 45 in merito all'importazione di generi alimentari.....	3
No. 56 Modificazioni alla competenza per valore dei Giudici Conciliatori e dei pretori.....	4
No. 59 Abolizione dell'affissione degli atti in materia commerciale nella sede del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa .....	4

#### Ordine

No. 109 Aumento delle indennità ai testimoni .....	5
No. 123 Riammissione degli ebrei nei loro servizi — Emendamento all'Ordine Generale No. 3 .....	6
No. 125 Pagamento dell'imposta generale sulle entrate conseguite dai Comuni o altri Enti e riscosse a mezzo ruoli esattoriali..	7
No. 130 Contributi per indennità speciali da corrispondersi agli operai ed impiegati richiamati alle armi .....	9
No. 131 Autorizzazione concessa alla Chiesa di S. Nicolò di Aris in Monfalcone ad accettare in cambio verso un altro, il possedimento di proprietà di Angelina Conte-Colautti di Monfalcone	10
No. 132 Amministrazione degli Enti Comunali, assistenza .....	11
No. 133 Modificazioni alle leggi sul deposito delle pubblicazioni presso uffici amministrativi .....	12
No. 134 Abbreviazione dell'intervallo prescritto per gli studi nelle scuole pubbliche .....	14
No. 135 Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore .....	15
No. 136 Disposizioni concernenti gli uscieri addetti agli uffici di conciliazione .....	16
No. 137 Istituzione di un consiglio di disciplina temporaneo per insegnanti elementari.....	17
No. 138 Proroga dell'anno scolastico 1945/1946 nelle scuole slovene e croate.....	18
No. 141 Proroga di contratti agrari ed altre disposizioni in materia....	19

#### Ordine Amministrativo

No. 37 Nomina temporanea di un Consiglio di Amministrazione per l'Istituto tecnico commerciale e per geometri con annessa Scuola tecnica commerciale di Gorizia .....	21
No. 38 Nomina di Giuseppe Cebulec e Giuseppe Muto quali aiutanti di cancelleria della Pretura di Gorizia .....	22
No. 39 Nomina del dott. Carlo Bradamante quale perito tecnico in agricoltura .....	23

## **Istruzioni Amministrative**

—	Istruzione amministrativa No. 1 sull'epurazione — Sull'applicazione dell'ordine generale No. 7 .....	23
—	Istruzione amministrativa No. 2 sull'epurazione — Norme per la commissione di prima istanza .....	26
—	Istruzione amministrativa No. 3 sull'epurazione (riveduta) — Conti bloccati di presunti fascisti ecc. ....	27
—	Istruzione amministrativa No. 4 sull'epurazione — Norme per le commissioni di epurazione delle professioni ed arti .....	28
—	Istruzione amministrativa No. 5 sull'epurazione — Ulteriori norme per le commissioni di epurazione delle professioni ed arti .....	29
—	Istruzione amministrativa No. 6 sull'epurazione — Ulteriori norme sull'epurazione.....	30

## **Avviso**

No. 11	Denuncia delle colture cerealicole .....	31
--------	--	----

## **PARTE II**

### **Zona di Trieste**

#### **Ordine di Zona**

No. 44	L'Ufficio Stralecio cambia la sua denominazione in „Ufficio Sanitario Militare per il disbrigo delle pratiche medico-legali“ .....	34
--------	--	----

#### **Ordine Amministrativo di Zona**

No. 20	Promozione della Sig.ne Anna Lampe, del sig. Ernesto Zolia, del sig. Giuseppe Bauzon, della sig.na Anna Peselj dal X.o grado (I.o archivista) al IX.o grado (archivista capo).....	34
No. 21	Rimozioni e nomine in seno alle Commissioni per il rilascio di licenze commerciali e per il rilascio di libretti di lavoro nel Comune di S. Canziano d'Isonzo .....	35
No. 22	Nomina del Comitato per gli alloggi nel Comune di Ronchi .....	35
No. 24	Nomina del dott. Raffaele Furino a reggente l'Ufficio Sanitario Militare per il disbrigo delle pratiche medico-legali.....	36
No. 25	Nomina del sig. Giovanni Colautti fu Antonio al Consiglio di Zona di Trieste al posto del sig. Giovanni Degrassi .....	36

#### **Avviso di Zona**

No. 5	Commissione di Zona per le carte d'identità, Zona di Trieste .....	37
-------	--	----

### **Zona di Gorizia**

#### **Ordine di Zona**

No. 82	Nomina del Consiglio Comunale di Dolegna del Collio .....	38
--------	---	----

### **Zona di Pola**

#### **Ordine Amministrativo di Zona**

No. 46	Nomina temporanea del Dott. Giovanni Comandini a Capo Servizi veterinari di Zona .....	40
--------	--	----

## **PARTE III**

<b>SEZIONE CIVILE — INSERZIONI .....</b>	<b>42-45</b>
--	--------------